

## Decreto Ministero della giustizia 6/11/2007

**Autore:** Redazione

Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria viene rilasciata una tessera di riconoscimento, in modalita' elettronica, per l'esercizio delle funzioni proprie e con funzionalita' di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici dell'amministrazione.

1. Il documento, in supporto plastico, e' dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticita' del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.
2. Il documento, con le caratteristiche grafiche di cui al modelloriportato nell'allegato A, riproduce la fotografia dell'interessato, indica i dati anagrafici, incluso il codice fiscale, i caratterisomatici, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data del rilascio, e contiene la firma dell'interessato.
3. Il documento e' dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalita' informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonche' di un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni connesse alle procedure di identificazione in rete. Oltre ai certificati digitali rilasciati dall'amministrazione ed ai riferimenti numerici delle impronte digitali per le funzionalita' proprie di autenticazione e sicurezza, il microprocessore puo' contenere un certificato di firma digitale.

1. La tessera ha una validita' di cinque anni, non puo' essere convalidata e deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento, furto o precoce logorio.
2. In caso di revoca, nel periodo suddetto, delle credenziali di autenticazione e del certificato di firma digitale, la tessera conserva validita' esclusivamente quale documento di riconoscimento.
3. In caso di collocamento in quiescenza nel medesimo periodo, i certificati vengono revocati.

1. La produzione del documento e' riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e risponde agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
2. Le procedure operative per l'acquisizione dei dati e quelle per il rilascio della tessera personale di riconoscimento sono stabilite dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

PDF

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-ministero-della-giustizia-6112007/>